

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – ROMA

Ricorso ex art. 129 c.p.a.

per il Geom. SIMONE PICCHIOTTI (C.F. PCCSMN83H27H501H),
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in calce al
presente atto, dagli Avv.ti Prof. Avv. Aristide Police (C.F.
PLCRTD68E10F839F) e Paul Simon Falzini (C.F.
FLZPSM87T11H501R) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
in Roma, alla via di Villa Sacchetti, n. 11, i quali, ai sensi dell'art. 136, co.
1, c.p.a., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente
giudizio agli indirizzi PEC paulsimon.falzini@pec.cliffordchance.com ed
aristide.police@pec.cliffordchance.com ed al numero di *fax*
06/42291200;

- RICORRENTE -

contro la SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI
CASTELNUOVO DI PORTO, in persona del Presidente *pro tempore*, per la
carica domiciliato presso il Comune di Castelnuovo di Porto;

la COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIVOLI, il persona del
Presidente *pro tempore*, per la carica domiciliato presso il Comune di
Tivoli;

la PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO di Roma, in persona
del Prefetto, rappresenta e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello
Stato;

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- RESISTENTI -

al COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO, in persona del Commissario Straordinario, per la carica domiciliato presso il Comune di Castelnuovo di Porto;

per l'annullamento,

del verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Castelnuovo di Porto del 14 maggio 2017, n. 214 (notificato mediante consegna a mani all'Ing. Gin Piero Salé nella qualità di delegato della lista il **16 maggio 2017**), recante "*Comune di Castelnuovo di Porto – Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del giorno 11 giugno 2017 – Lista dei candidati Prot. S.C.E.CIR n. 10 del 13 maggio 2017 recante il contrassegno Insieme per Carla Gloria Sindaco Lista Civica – accertamenti effettuati in merito all'insussistenza delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e ss. Del d.lgs. 31/12/2012, n. 235*", nella parte in cui delibera l'esclusione dell'odierno ricorrente, Simone Picchiotti, dalla lista dei candidati per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; del verbale della Sottocommissione del **17 maggio 2017, n. 224**, recante "*Comune di Castelnuovo di Porto – Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del giorno 11 giugno 2017 – Lista dei candidati Prot. S.C.E.CIR n. 10 del 13 maggio 2017 recante il contrassegno Insieme per Carla Gloria Sindaco Lista Civica – Esame dell'istanza presenta al Comune di Castelnuovo di Porto in data 17/5/2017 prot. N. 7645*", notificata al delegato della lista in pari data e per la conseguente condanna alla riammissione dell'odierno ricorrente alla lista dei candidati per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

FATTO

1. Il Sig. Simone Picchiotti, odierno ricorrente, presentava la propria candidatura in occasione della competizione elettorale del prossimo 11 giugno 2017 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Castelnuovo di Porto nella lista recante il contrassegno «*Insieme per Carla Gloria Sindaco Lista Civica*» (di seguito "**Lista Insieme per Carla Gloria**").

2. La Sottocommissione Elettorale Circondariale di Castelnuovo di Porto (d'ora in avanti "**S.C.E.CIR.**" o "**Sottocommissione**"), con il verbale del **15 maggio 2017, n. 209** (recante "*Comune di Castelnuovo di Porto – Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del giorno 11 giugno 2017 – Approvazione della lista dei candidati – Prot. S.C.E.CIR. n. 10 del 13 maggio 2017 recante il contrassegno Insieme per Carla Gloria Sindaco*") deliberava "*di approvare la lista dei candidati per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Castelnuovo di Porto portante il contrassegno Insieme per Carla Gloria Sindaco, collegata con la candidatura della carica di Sindaco di Gloria Carla ... con i n. 12 candidati alla carica di Consigliere Comunale*" tra i quali figurava anche l'odierno ricorrente [DOC 1].

La S.C.E.CIR accertava, *inter alia*, che "***per ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale è stata allegata la prescritta accettazione di candidatura con firma autentica contenente l'attestazione che il candidato Sindaco o Consigliere Comunale non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 10 e 12 del d.lgs. n. 235 del 31/12/2012***".

Ancora, la Sottocommissione mandava al Responsabile dell'Ufficio Elettorale di Castelnuovo di Porto di richiedere "*la necessaria documentazione da acquisire presso il competente ufficio di Casellario*

Giudiziale, finalizzata all'ulteriore accertamento, da parte di questa Sottocommissione, dell'insussistenza delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e ss del D.lgs. 31/12/2012, n. 235".

3. In pari data, tuttavia, la S.C.E.CIR., con il verbale **n. 214** (recante "(...) accertamenti effettuati in merito all'insussistenza delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e ss del d.lgs. 31/12/2012, n. 235") deliberava "**di dover escludere ai sensi dell'art. 12, co. 2 del d.lgs. n. 235/2012 il candidato al certificato del C.G. n. 1871934/2017/R** [Simone Picchiotti] dalla lista in oggetto per la quale lo stesso ha accettato di essere candidato alla carica di consigliere comunale" con ciò rideterminando la lista dei candidati per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale per la Lista Insieme per Carla Gloria [DOC 2].

In particolare, la Sottocommissione accertava che "*la fattispecie di cui al certificato del C.G. n. 1871934/2017/R rientra nei casi di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 235/2012 e che, pertanto, il candidato in questione è da escludere dalla lista alla quale lo stesso ha accettato di essere candidato alla carica di consigliere comunale*".

4. Con istanza presentata in data 17 maggio 2017, prot. n. 7645, l'odierno ricorrente domandava la riammissione del suddetto candidato escluso rappresentando come, in ogni caso, l'incandidabilità *ex art. 13* del d.lgs. n. 235/2012, in difetto di pena accessoria dall'interdizione dai pubblici uffici, ha una durata di sei anni, termine ampiamente decorso rispetto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.* risalente al 2002 [DOC 3].

5. Del tutto inopinatamente, la S.C.E.CIR., con il verbale del **17 maggio 2017 n. 224** (recante "(...) *Esame dell'istanza presentata al Comune di Castelnuovo di Porto in data 17/05/2017 prot. ingresso n. 7645*")

deliberava *"di confermare l'esclusione ai sensi dell'art. 12, co. 2 del d.lgs. n. 235/2012"* [DOC 5].

In particolare, la Sottocommissione riteneva: (i) *"di non poter contravvenire al disposto normativo vigente – di cui all'art. 15, co. 1, del d.lgs. 235/2012 – che prevede letteralmente l'incandidabilità «anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale» ed a prescindere dall'estinzione degli effetti penale che l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta comporta"*; e (ii) *"di non poter non sussumere la fattispecie di cui al certificato del C.G.N. n. 1871934/2017/R nel caso di cui all'art. 10, co. 1, lett. a) del citato d.lgs. n. 235/2012 nella parte in cui è prevista l'incandidabilità per coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"*.

6. Il verbale della S.C.E.CIR. n. 214/2017, nella parte in cui delibera l'esclusione dell'odierno ricorrente Simone Picchiotti dalla lista dei candidati per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Castelnuovo di Porto, nonché il verbale n. 224/2017 della medesima sottocommissione, in quanto illegittimi ed immediatamente lesivi della posizione giuridica dell'odierno ricorrente meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, 15, co. 1, e 16, co. 1 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, avendo la Sottocommissione escluso dalle liste il ricorrente in ragione della sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (18 ottobre 2002), precedente all'entrata in vigore del Testo Unico. – Eccesso di potere per

sviamento dalla causa tipica, carenza della motivazione e falsità dei presupposti. – Ingiustizia manifesta.

1. In via preliminare, si osserva che la motivazione assunta dalla S.C.E.CIR. a fondamento dell'esclusione dell'odierno ricorrente dalla lista dei candidati per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Castelnuovo di Porto viola le disposizioni del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (recante il "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", d'ora in avanti "**Testo Unico**"), nella parte in cui limitano le ipotesi di incandidabilità per le applicazioni di pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.* alle sole sentenze rese successivamente alla data di entrata in vigore del testo unico.

Al riguardo, conviene illustrare sinteticamente l'insieme delle diverse previsioni nel cui alveo – ed in ossequio alle quali – avrebbe dovuto svilupparsi l'attività della Sottocommissione.

2. Come noto, il Testo Unico ha introdotto disposizioni relative all'**incandidabilità** anche per i candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. Ed invero, l'art. 10, co. 1, lett. a) ha stabilito che non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono ricoprire le cariche di consigliere comunale coloro che abbiano riportato una condanna definitiva per un delitto di cui all'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (recante disposizioni volte a contrastare "*produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*").

3. Al fine di rendere verificabile l'insussistenza di condizioni di incandidabilità, ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico, "*in occasione della*

*presentazione delle liste dei candidati ... oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, **ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10**".*

Giova evidenziare sin d'ora che la dichiarazione che deve rendere il candidato non attiene alla sussistenza (o meno) di una delle condanne richiamate dall'art. 10, co. 1, del Testo Unico, bensì il candidato deve dichiarare "*l'insussistenza delle cause di incandidabilità*".

In altri termini, il candidato non è tenuto a dichiarare *ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000* se ha riportato una delle condanne previste dall'art. 10 co. 1, del Testo Unico, ma che non sussiste alcuna causa di incandidabilità ai fini del regime previsto dal Testo Unico.

Ed infatti, l'art. 12, co. 2, ha previsto che siano gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, a verificare le dichiarazioni rese e cancellare dalle liste i candidati per i quali "*manca la dichiarazione sostitutiva*" ovvero "*venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità*".

4. Per quanto di rilievo, poi, in ossequio alle disposizioni dell'art. 1, co. 64, lett. g), della l. n. 190/2012 s.m.i., il Testo Unico ha previsto, ai sensi **dell'art. 15 co. 1**, che "*l'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga*

l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale".

Come noto, tuttavia, il Legislatore ha introdotto un particolare regime di favore per le sentenze relative all'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento).

Ed infatti, l'art. 16, co. 1 del Testo Unico ha espressamente stabilito che "per le incandidabilità ... la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico".

Ai sensi dell'art. 16, co. 1, dunque, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., se divenute irrevocabili in data antecedente all'entrata in vigore del Testo Unico, non sono suscettibili di rilevare ai sensi e per gli effetti del regime delle incompatibilità disposto dall'art. 10 dello stesso Testo Unico.

La ragionevolezza del particolare regime di *favor* stabilito dal Legislatore nel caso del c.d. patteggiamento, è stato peraltro già riconosciuto da un consolidato orientamento del Giudice Amministrativo (cfr. Cons. St., Sez. V, 6 febbraio 2013, n. 695; 29 ottobre 2013, n. 5222).

5. Così ricostruito l'insieme delle disposizioni nel cui alveo si sarebbe dovuta svolgere l'attività della Sottocommissione, dunque, è del tutto evidente che il provvedimento di esclusione è stato assunto in violazione del combinato degli artt. 15, co. 1 e 16, co. 1 del Testo Unico che, ai fini dell'incandidabilità, limitano la rilevanza delle sentenze di applicazione della pena su richiesta ai soli casi di pronunce successive alla data di entrata in vigore del Testo Unico (*i.e.* 4 gennaio 2013).

6. Nel caso in esame, **come pure riportato nelle premesse del verbale della Sottocommissione n. 224/2017**, "*è risultato che il predetto [Simone Picchiotti] è stato condannato con sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta dalle parti (artt. 444-445 c.p.p.) dal Tribunale in composizione monocratica di Tivoli del 18/10/2002 ... per il delitto di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*" (sul punto, cfr. anche allegati all'istanza del 17.5.2017 e, in particolare i certificati del C.G.) [DOC 3].

Come è evidente, la sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.* è divenuta irrevocabile nell'ottobre del 2002 ed è precedente all'entrata in vigore del Testo Unico, sicché è irrilevante ai fini dell'incandidabilità contestata della S.C.E.CIR. con i verbali impugnati. Ai sensi del combinato degli artt. 15, co. 1 e 16, co. 1 del Testo Unico, invero, l'applicazione della pena su richiesta di cui alla sentenza del 18 ottobre 2002 non può costituire una condizione di incandidabilità *ex art. 10, co. 1, lett. a)*.

Per converso, la S.C.E.CIR. si è limitata a recepire acriticamente il contenuto del *Certificato del Casellario Giudiziale* n. 1871934/2017/R [DOC 5], nel quale viene riportato lo storico di tutti i provvedimenti resi nei confronti dell'odierno ricorrente, senza tenere in considerazione che – nell'odierna fattispecie controversa – la sentenza di applicazione della pena su richiesta non è idonea ad integrare la fattispecie dell'art. 10, co. 1 lett. a) delle cause di incandidabilità per espressa previsione dell'art. 16, co. 1 del Testo Unico.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, co. 1, lett. a), 12 e 13 del d.lgs. n. 235/2012 avendo la Sottocommissione escluso dalle liste il ricorrente in ragione della sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.* (18 ottobre 2002), nonostante il decorso del termine di durata del regime di incandidabilità. – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, difetto d'istruttoria, carenza della motivazione e falsità dei presupposti. – Ingiustizia manifesta.

1. Pur nella consapevolezza che le considerazioni svolte sinora assumano rilievo decisivo ed assorbente, si osserva che la decisione della Sottocommissione risulta in contrasto anche l'art. 13 del Testo Unico, che circoscrive gli effetti dell'incandidabilità ad un preciso arco temporale.

Ed invero, l'art. 13, co. 1, del Testo Unico (rubricato "*durata dell'incandidabilità*") ha stabilito che "*in ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni*".

In assenza di altra previsione espressa sulla durata dell'incandidabilità, si deve ritenere che il limite di 6 anni, individuato dall'ultimo periodo del comma 1, quando non sia applicabile il diverso criterio parametrato al computo della pena accessoria, sia – al tempo stesso – il periodo minimo e massimo di durata dell'incandidabilità.

Ne discende che, a fronte dell'applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.* divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2002, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del Testo Unico, l'incandidabilità sarebbe comunque venuta meno nel 2008 (e, quindi, ben prima dell'entrata in vigore del Testo Unico).

Del resto, dal certificato generale del casellario giudiziale, già richiesto dall'odierno ricorrente il 3 gennaio 2008, non risultano carichi pendenti nei confronti del Sig. Picchiotti. Come pure nulla risulta dal certificato dei carichi pendenti del 15 maggio 2017 [DOC 6].

La dichiarazione resa dall'odierno ricorrente sull'assenza della cause di incandidabilità non è stata resa – come inopinatamente sostenuto dalla Sottocommissione – in violazione degli artt. 10 e 12 del Testo Unico, atteso che al momento della dichiarazione non sussistevano cause di incandidabilità [DOC 7].

È singolare del resto che la Sottocommissione non abbia neppure tenuto conto della circostanza decisiva che, tra la sentenza di applicazione della pena su richiesta divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2002 e la domanda del candidato sia trascorso un termine pari a più del doppio della *durata dell'incandidabilità ex art. 13 del Testo Unico*.

Accedendo alla ricostruzione ermeneutica della Sottocommissione, si finirebbe per riconoscere all'incandidabilità conseguente alla commissione di delitti di cui all'art. 10, co. 1, lett. a) del Testo Unico una rilevanza *sine die* che è contraria alle finalità del regime disegnato dal Testo Unico e alle prerogative costituzionali di elettorato passivo.

III. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, co. 3, del d.lgs. n. 235/2012 avendo la Sottocommissione escluso dalle liste il ricorrente in ragione della sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.* (18 ottobre 2002), nonostante l'estinzione della pena. – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, difetto d'istruttoria, illogicità ed irragionevolezza della motivazione. – Ingiustizia manifesta.

1. Da ultimo, anche volendo prescindere dai richiamanti profili di illegittimità dei provvedimenti assunti dalla Sottocommissione, l'*iter* argomentativo del provvedimento di esclusione risulta del tutto illogico ed irragionevole.

Pur a fronte dei circostanziati rilievi formulati dall'odierno ricorrente con l'istanza presentata il 17 maggio u.s., la S.C.E.CIR. ha ritenuto di poter "*prescindere dall'estinzione degli effetti penali che l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta comporta*".

È evidente come la decisione di non considerare il regime di estinzione della pena ai fini della valutazione di sussistenza delle cause di incandidabilità richiesta dall'art. 12, co. 2 del Testo Unico sia del tutto illogica, irragionevole e arbitraria.

Ed infatti, ai sensi **dell'art. 15, co. 3 del Testo Unico**, "*la sentenza di riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo*". Oltre al regime di durata dell'incandidabilità *ex art. 13 del Testo Unico*, il Legislatore ha previsto quindi che, in ragione **della riabilitazione ex art. 178 c.p. e dell'estinzione della pena**, venga meno ogni condizione di incandidabilità del reo.

2. Come noto, nei casi di c.d. patteggiamento, ai sensi dell'art. 445, co. 2 del c.p.p., il reato si considera estinto *ope legis*, indipendentemente da un provvedimento giudiziale, se nel termine di cinque anni l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole (cfr., da ultimo, Cass. Pen., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 6673).

In particolare, è stato osservato che "*l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione*" (cfr. – *ex multis* Cass. Pen, Sez. V, 22 dicembre 2014, 20068).

3. A tutto voler concedere, dunque, la condizione di incandidabilità è da intendersi comunque venuta meno per effetto dell'estinzione della pena e la condotta della Commissione, nella parte in cui ha deliberatamente scelto di "*prescindere dagli effetti dell'estinzione degli effetti penali*" è evidentemente in contrasto con l'art. 15, co. 3 del Testo Unico, oltre che con i principi di imparzialità e buon andamento *ex art. 97 Cost.*

A ben vedere, l'odierno ricorrente non ha commesso alcun delitto successivamente all'applicazione della pena su richiesta di cui alla sentenza del 18 ottobre 2002 e ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 15, co. 1 del Testo Unico con tutto ciò che ne consegue in ordine all'irrilevanza della sentenza di applicazione della pena su richiesta del 18 ottobre 2002 ai fini del regime di incandidabilità dell'art. 1 lett. a) del Testo Unico e alla correttezza della dichiarazione resa a tal fine.

P.Q.M.

voglia l'ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni domanda, istanza od eccezione contraria accogliere i motivi a sostegno del presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati e condannare la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Castelnuovo di Porto alla riammissione dell'odierno ricorrente alla lista dei candidati per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 sulle spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia attiene alla materia elettorale ed ha un valore indeterminato e, pertanto, è esente dal pagamento del contributo unificato.

Si producono unitamente al presente ricorso in copia:

1. Verbale della S.C.E.CIR. del 13 maggio 2017, n. 209, con relata di notifica del 16 maggio 2017;

2. Verbale della S.C.E.CIR. del 14 maggio 2017, n. 214, con relata di notifica del 16 maggio 2017;
3. Istanza di riammissione del 17 maggio 2017, n. 764 e relativi allegati;
4. Verbale della S.C.E.CIR. del 17 maggio 2017, n. 224, con relata di notifica del 17 maggio 2017;
5. Certificato del C.G. n. 1871934/2017/R richiesto dalla Sottocommissione;
6. Certificati del C.G. n. 47/2008/R e del Certificato dei Carichi pendenti del 15 maggio 2017;
7. Dichiarazione di accettazione della candidatura.

Roma, 18 maggio 2017

Avv. Paul Simon Falzini

Prof. Avv. Aristide Police